

ALTRE TIPOLOGIE RICETTIVE

Riferimento normativo L.R. 28.07.2004 n. 16

Le altre tipologie ricettive sono suddivise in:

- **Appartamenti ammobiliati per uso turistico**

Definizione: strutture non soggette alla disciplina delle case e appartamenti per vacanze i proprietari che danno in locazione a turisti case e appartamenti, in numero non superiore a 3 nel corso di una o più stagioni turistiche, per un periodo non superiore a 6 mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma imprenditoriale.

I titolari devono darne comunicazione al Comune entro il:

31 marzo in località a turismo estivo

31 ottobre in località a turismo invernale

31 gennaio nelle restanti località

in ogni caso deve essere inviata almeno 5 gg. prima della data di inizio della prima locazione.

Hanno l'obbligo di comunicare alla Provincia i dati sulla consistenza ricettiva e movimenti ospiti (ISTAT).

- **Attività saltuaria di alloggio e prima colazione (Bed & Breakfast B. & B.)**

Definizione: strutture che danno ospitalità e somministrazione della prima colazione nell'abitazione di residenza e dimora, avvalendosi della normale conduzione familiare, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma imprenditoriale.

L'attività è svolta in non più di 3 stanze e un massimo di 6 posti letto più un eventuale letto aggiunto per stanza in caso di minori di 12 anni.

L'ospitalità è fornita per un massimo di 120 gg. nel periodo di disponibilità all'accoglienza o in alternativa per un massimo di 500 pernottamenti nell'arco dell'anno solare.

Hanno l'obbligo a comunicare al Comune e alla Provincia entro la data di inizio attività e comunque entro il 1 Ottobre di ogni anno i periodi di apertura e i prezzi massimi applicabili con validità dal 1 gennaio dell'anno successivo

Hanno l'obbligo altresì, di comunicare alla Provincia i dati sulla consistenza ricettiva e movimenti ospiti (ISTAT).

Le caratteristiche strutturali dei locali sono quelle previste i locali di civile abitazione.

- **Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico**

Definizione: strutture organizzate e gestite da enti associazioni e cooperative che ospitano unicamente soci o dipendenti e loro familiari.

L'apertura e la gestione è soggetta ad autorizzazione comunale.

- **Aree attrezzate di sosta temporanea**

Definizione: I Comuni per consentire la sosta di caravan e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aperto, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree.

Le aree sono realizzate nel rispetto dell'atto di Giunta Regionale di cui all'art. 3 comma 2 riguardante le strutture ricettive all'aria aperta.

I Comuni quando istituiscono direttamente le aree di sosta possono provvedere allo loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi.

In dette aree la permanenza è permessa per un periodo massimo di 72 ore consecutive.

DISPOSIZIONI PER USI OCCASIONALI

- **Uso occasionale di immobili a fini ricettivi:** Gli Enti e Ass.ni senza fini di lucro, gli Enti e Federazioni sportive possono utilizzare come ostelli per la gioventù occasionalmente per periodi non superiori a 21 gg. e in coincidenza con manifestazioni, immobili destinati abitualmente alla ricettività collettiva, previo nulla-osta del Comune ove è ubicata la struttura.
- **Campeggi temporanei:** Nel territorio Regionale è vietato il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aperto, ad eccezione per lo stazionamento occasionale di un'unica unità abitativa in aree private ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici, da parte del proprietario o col suo consenso. Il Comune può autorizzare per la durata massima di 15 gg. su aree pubbliche o private, soste di singoli e campeggi mobili organizzati da Enti, Ass.ni senza fini di lucro a condizione che sia garantito il rispetto di norme igienico-sanitarie, la salvaguardia pubblica incolumità e salute e tutela ambiente. L'autorizzazione può essere sottoposta a specifiche condizioni. Gli Enti richiedenti per ottenere l'Autorizzazione allegano alla domanda un'apposita polizza assicurativa.